

# Agevolazioni Aiuti di Stato, un anno in più per recuperare i crediti d'imposta

Slittano i termini in scadenza nel periodo  
tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024  
per gli importi che non sono stati registrati

Pagina a cura di  
**Lorenzo Lodoli**  
**Benedetto Santacroce**

I Milleproroghe rinvia di un anno i termini, in scadenza al 30 giugno 2024, per notificare gli atti di recupero degli aiuti di Stato e de minimis fruiti come crediti d'imposta.

In sede di conversione del Dl 215/2023 è stata infatti confermata la proroga di un anno del termine previsto per la notifica degli atti di recupero dei crediti d'imposta (articolo 1, commi 421 e successivi, della legge 321/2004 e articolo 1, commi 31 e successivi, della legge 234/2021 tra cui le agevolazioni e i contributi a fondo perduto concessi per il Covid 19) in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 per permettere il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici o semiautomatici per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La proroga non riguarda tut-

ti gli aiuti di Stato e de minimis ricevuti dalle imprese ma solo quelli per i quali l'agenzia delle Entrate non ha provveduto all'obbligo di registrazione in virtù dell'articolo 10, comma 6, del Dm 115 del 31 maggio 2017. Il decreto in questione (attuativo dell'articolo 52 della legge 234/2012) disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) e permette di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specialmente al fine di evitare il cumulo dei benefici e il superamento dei massimali concedibili.

L'articolo 10 del Dm 115/2017 dispone che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nell'Rna nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. A tali adempimenti provvede, con riguardo ai crediti

d'imposta ricevuti dalle imprese, l'agenzia delle Entrate sulla base delle informazioni che prende dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto che ha beneficiato dell'aiuto.

Nel modello della dichiarazione dei redditi è previsto sin dal 2018, nel quadro RS, un prospetto denominato «Aiuti di Stato», che deve essere compilato dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato e/o aiuti «de minimis».

Gli atti di recupero dei crediti d'imposta devono essere notificati (articolo 43 del Dpr 600/1973) entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato in compensazione (Cassazione 15186/2016 e 4153/2018).


In caso di omissioni da parte del contribuente, il contesto normativo (articolo 17, comma 2, del Dm 115/2017) potrebbe portare all'inadempimento degli obblighi di registrazione nei termini indicati nel Dm, e determinare l'automatica illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 300mila euro

### Importo complessivo

Gli aiuti de minimis complessivi a un'impresa unica non possono superare i 300mila euro nei tre anni precedenti



# Più certi gli aiuti in linea con l'Ue

## Delega fiscale

Spazio anche senza la preventiva notifica

Più certezza per gli incentivi fiscali compatibili con la disciplina Ue. Un altro recente intervento normativo contenuto nel Dlgs 209/2023 prevede che gli incentivi di natura fiscale riconosciuti alle imprese debbano essere concessi nel rispetto di determinate condizioni unionali.

Questo darà certezze alle imprese che, con il proliferare delle agevolazioni collegate alla crisi Covid e Ucraina, si sono trovate ad usufruire di incentivi fiscali, senza avere certezze con riguardo ai massimali utilizzabili e al regime unionale applicabile.

L'articolo 3 del Dlgs 209/2023 introduce un quadro giuridico di riferimento per gli incentivi fiscali che sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato riconoscendoli esclusivamente:

- 1 se autorizzati dalla Commissione Ue in base all'articolo 108 paragrafo 3 del Tfue;
- 2 se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e II del

regolamento Ue n. 651/2014 (regolamento Gber);

3 se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento Ue 1407/2013 (regolamento de minimis).

Viene scritta dal legislatore la road map che gli enti e le amministrazioni pubbliche, che sono preposte alla formulazione, ideazione e introduzione degli incentivi fiscali, devono rispettare prima di riconoscerli.

Ricordiamo che in base all'articolo 107 del Tfue sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Le misure che hanno queste caratteristiche costituiscono aiuti di Stato e, per essere concesse, hanno necessità di essere soggette a una preventiva notifica alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Tfue.

Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del Trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. Vi è il regolamento 651/2014 nel

quale alcune categorie di aiuti sono considerate compatibili con il mercato interno (Pmi, ricerca e sviluppo, innovazione, energia elettrica da fonti rinnovabili ed efficienza energetica, formazione e assunzioni lavoratori svantaggiati) senza la necessità di notifica.

Vi sono gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito e sono concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, i quali non sono soggetti alla notifica. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» a un'impresa unica però non può superare, a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento 2023/2831, i 300mila euro nei tre anni precedenti.

Pertanto amministrazioni e legislatore dovranno individuare incentivi e agevolazioni fiscali nelle materie e alle condizioni previste dal regolamento 651/2014 così da riconoscerli immediatamente alle imprese senza dover procedere alla preventiva notifica o senza dover attestarsi sui limiti di importo e tempo previsti dal de minimis. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'obiettivo.** L'intervento nel Dlgs 209/2023 punta dare più certezza agli operatori